CAMERA DEI DEPUTATI N. 1548

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASATI

Presentata il 24 settembre 1987

Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le due norme della presente proposta, predisposte per il personale non docente intendono soddisfare alcune esigenze emerse dall'avvenuta approvazione del decreto presidenziale relativo ai profili professionali del personale medesimo.

Più specificamente con tali profili sono stati, fra l'altro, individuati titoli di studio più puntuali e qualificati. Per esempio, per la quinta qualifica (coordinatore amministrativo, già segretario) è richiesto lo specifico diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore, di analista contabile, ecc.; per la quarta qualifica (collaboratore amministrativo, già applicato di segreteria) è richiesto un diploma di qualifica professionale a indirizzo specifico.

Vigendo il vecchio regime, i diplomi richiesti erano genericamente quello di maturità o, a seconda della carriera, quello della scuola media (per limitare il riferimento alle carriere corrispondenti alle qualifiche di cui all'esempio sopra riportato).

Il passaggio ai nuovi più rigidi criteri pone tra l'altro l'esigenza di dare una qualche tutela alle attese d'impiego nella scuola maturate sulla base della precedente normativa.

Ciò impone il rinvio di alcuni adempimenti che renderebbero troppo brusco l'impatto delle più rigorose innovazioni introdotte.

È il caso delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al predetto personale non docente, nonché delle connesse graduatorie di circolo o di istituto, le quali sono alla scadenza del biennio previsto per la loro validità e che, per il biennio prossimo, dovrebbero essere formate sulla base dei nuovi titoli di studio prescritti.

La prima delle due norme, di cui si è detto, proroga, per l'appunto, la loro validità per tutto il biennio 1987-88 e 1988-1989.

La seconda norma fissa all'anno scolastico 1987-88 la decorrenza dei nuovi profili professionali e prevede poi che nei concorsi, da bandire nella fase di prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, siano ancora validi i vecchi titoli di studio.

La norma riguardante il personale docente attiene allo specifico problema del criterio di valutazione dell'anzianità di ruolo di far valere ai fini dei trasferimenti e dei passaggi.

Com'è noto, l'anzianità pre-ruolo, ai fini economici, può essere valutata soltanto dopo il superamento del periodo di prova.

Ragioni di equità – motivate dall'esigenza di basare la comparazione, richiesta in sede di movimento, sulle posizioni sostanziali del personale ad esso interessato – richiedono di anticipare la valutazione di tale anzianità pre-ruolo, ai soli fini del movimento stesso e, quindi, senza aggravio dell'onere finanziario, al periodo antecedente alla conclusione della prova.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, valide per il biennio 1983-84 e 1984-85, conservano validità anche per il biennio 1987-88 e 1988-89, in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al predetto personale.

2. È parimenti prorogata, per il medesimo biennio, la validità delle graduatorie di circolo o di istituto.

ART. 2.

1. I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1987-88.

2. Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, sia per l'ammissione ai ruoli della soppressa carriera di concetto sia per l'ammissione ai ruoli delle soppresse carriere esecutive ed ausiliarie, restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

ART. 3.

1. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educa-

tivo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo a prescindere dall'avvenuto superamento del periodo di prova.

2. Il presente articolo ha effetto a partire dai trasferimenti e dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1988-89.